

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -

Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -

Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -

riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.

Proposta da:

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.(...)), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;

- Appellante

-contro-

R.V.M.C., nata il (...) a P. - M. (Colombia) e residente in B. - A. (Colombia), Calle (...); D.R.C.A., nato il (...) in B. - A. (Colombia) e residente in B. (Colombia) Calle (...); D.R.J.M., nato il (...) in B. - A. (Colombia) e residente in M. - A. (Colombia) Calle (...); D.R.D.E. nato il (...) in B. - A. (Colombia) ed ivi residente in Calle (...), rappresentati e difesi, giuste procure in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Andrea Mineo (C.F. (...)), dall'Avv. Patrizio Giordano (C.F. (...)) e dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F. (...)) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Via Michele di Lando, n. 31;

-Appellati

-con l'intervento-

del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;

-Interveniente

-per la riforma-

dell'ordinanza del Tribunale di Genova pronunciata in data 18.04.23 all'esito del procedimento RG n. 8307/22 e comunicata in data 19.04.23.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso ex [art. 702 bis](#) c.p.c. del 26.09.22, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di P.A.G.M.R., cittadino italiano nato a G. (G.) il (...) ed emigrato in Colombia, dove quest'ultimo sarebbe deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino colombiano.

In particolare, gli originari ricorrenti asserivano che l'avo avrebbe loro trasmesso la cittadinanza italiana nel seguente modo:

- P.A.G.M.R. contraeva matrimonio con C.G. e dalla loro unione nasceva, in B. - A. (Colombia), B.G.R.G. in data (...);
- B.G.R.G. contraeva matrimonio con F.O.S. e dalla loro unione nasceva in T. - M. (Colombia) V.P.R.O. in data (...);
- V.P.R.O. contraeva matrimonio con A.D.P.R. e dalla loro unione nasceva in T. - M. (Colombia) J.W.R.D.P. in data (...);
- J.W.R.D.P. in data 31/01/1943 contraeva matrimonio con F.E.V.O. e dalla loro unione nasceva M.C.R.V. in data (...) a P. - M. - Colombia;
- M.C.R.V. contraeva matrimonio in data 15/10/1983 con E.D.P. e dalla loro unione nascevano a B. - A. - Colombia C.A.D.R. in data (...), J.M.D.R. in data (...) e D.E.D.R. in data (...).

Infine, gli odierni appellati precisavano che avrebbero potuto ottenere la cittadinanza anche in sede amministrativa, ma che si sarebbero determinati ad adire l'autorità giudiziaria in quanto l'autorità consolare non avrebbe fornito alcuna risposta ai numerosi tentativi di ottenere un appuntamento per presentare la pratica in via amministrativa.

2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa e dichiarando di non contestare nel merito le pretese dei ricorrenti nei limiti della prova raggiunta.

3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con l'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e dichiarava che i ricorrenti erano cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

In particolare, secondo il Giudice di prime cure:

- doveva riconoscersi sussistente l'interesse ad agire direttamente per via giudiziaria degli originari ricorrenti, atteso che la giurisprudenza avrebbe escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. [Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008](#));

- gli odierni appellati avrebbero provato la continuità della linea trasmissiva mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana sarebbero risultati provati dall'originario resistente o sarebbero emersi dagli atti di causa.

4. Con atto di citazione in appello notificato in data 19.05.23, il Ministero dell'Interno impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.

4.1. Col primo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'[ART.100](#) C.P.C. DIFETTO D'INTERESSE AD AGIRE."), l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire ex [art. 100](#) c.p.c. degli originari ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana direttamente per via giudiziale, omettendo il prescritto iter amministrativo.

In particolare, il Ministero dell'Interno osservava, in primo luogo, che la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte invocata dal Tribunale a sostegno della propria statuizione (n. 28873/2008) non sarebbe stata conferente al caso di specie, per essere essa attinente ad una fattispecie di apolidia connotata da esigenze di tutela insussistenti nella situazione degli originari ricorrenti.

Inoltre, l'Amministrazione sosteneva che le controparti non avrebbero provato di aver mai presentato alcuna istanza alle competenti Autorità diplomatico - consolari per l'ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e che gli accessi effettuati sul sito web dell'Ambasciata italiana a Bogotà sarebbero stati strumentali in quanto successivi al conferimento della procura alle liti ai difensori.

Infine, l'appellante evidenziava che il Tribunale, nel ritenere sussistente l'interesse ad agire ex [art. 100](#) c.p.c. in capo agli originari ricorrenti, avrebbe indebitamente fatto riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, a pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto la diversa fattispecie della trasmissione della cittadinanza per via materna, in cui si è riconosciuto l'interesse ad adire direttamente l'autorità giudiziaria.

4.2. Col secondo motivo ("OMESSA O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE FATTUALI"), l'appellante censurava il capo dell'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto sussistente la cittadinanza italiana dei ricorrenti "in presenza di una sostanziale mancata opposizione di parte resistente" (pag. 3).

Sul punto, il Ministero dell'Interno protestava che, in tema di perdita della cittadinanza italiana ex art. 8, [L. n. 555 del 1912](#), sarebbe necessario che venga compiuto un accertamento, da realizzarsi mediante l'assunzione di informazioni presso l'Ambasciata, al fine di verificare se sussistano fatti estintivi o modificativi dello status di cittadino e che, nel caso in cui il richiedente ritenga, come nel caso di specie, di dover adire direttamente la via giudiziale, sarebbe onere del Giudice dar corso all'attività suppletiva dell'istruttoria amministrativa, anche allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di perdita della cittadinanza in capo agli avi, diverse da quella ex art. 10 co.3 [L. n. 555 del 1912](#).

4.3. Col terzo motivo ("SULLA PECULIARITÀ DELLA FATTISPECIE DE QUA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'[ART. 4](#) C.C. 1865 NONCHÉ DELL'[ART. 8](#) [L. n. 555 del 1912](#) (APPLICABILE RATIONE TEMPORIS). INSUSSISTENZA DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CAPO ALL'AVO."), l'appellante sosteneva che il primo Giudice non avrebbe applicato correttamente alla fattispecie in esame la normativa applicabile, individuata negli [artt. 4](#) del codice civile del 1865, 8 della [L. n. 555 del 1912](#) e 1 della [L. n. 91 del 1992](#).

In argomento, il Ministero dell'Interno sosteneva che l'avo degli originari ricorrenti, P.A.G.M.R., non sarebbe mai stato cittadino italiano, per essere nato a G. in epoca preunitaria ((...)), con la conseguenza che egli non avrebbe mai trasmesso la cittadinanza italiana alla propria prole.

5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.07.23, si costituivano in giudizio R.V.M.C., R.C.A.D., R.J.M.D. e R.D.E.D., contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:

- quanto ai primi due motivi, che il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa non si concluderebbe se non tra diversi anni, dunque ben oltre il termine determinato e certo previsto dalla legge, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo; che gli odierni appellati avrebbero tentato di prenotare un appuntamento tramite il sito web dell'Ambasciata italiana a Bogotá senza alcun successo; che, già in epoca antecedente il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'Ambasciata italiana in Colombia avrebbe reso noto sul proprio sito istituzionale che non sarebbe stato momentaneamente possibile fissare appuntamenti per le richieste di cittadinanza (cfr. doc. 14 di parte ricorrente in prime cure), situazione, peraltro, ancora perdurante; che, a seguito di apposita richiesta di accesso agli atti ex [art. 22](#) [L. n. 241 del 1990](#), l'Autorità diplomatica avrebbe negato che fossero mai pervenute richieste di cittadinanza da parte degli odierni appellati, nonostante gli stessi avessero vanamente tentato di mettersi in contatto con l'Ambasciata sin dal 2018; che, secondo consolidata giurisprudenza, i discendenti di cittadini italiani per via maschile avrebbero interesse a rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria quando risulti documentata la situazione di grave ritardo delle competenti Amministrazioni nell'evasione delle richieste di cittadinanza; che, con riferimento alla disposizione dell'[art. 3](#) del [D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362](#), il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda;

- quanto al terzo motivo, che esso sarebbe inammissibile ai sensi dell'[art. 345](#) c.p.c., per non avere il Ministero contestato nel merito la sussistenza della cittadinanza italiana in capo all'avo nel giudizio di primo grado; che, in ogni caso, l'avo degli odierni appellati non avrebbe mai perso la cittadinanza italiana, non avendovi mai rinunciato e non essendosi mai naturalizzato nel Paese di emigrazione (Colombia); che l'avo medesimo, anche a voler accedere alla tesi avversarie, sarebbe deceduto in data successiva all'Unità d'Italia, con la conseguenza che egli, benché nato straniero, sarebbe morto da cittadino italiano e avrebbe trasmesso tale status ai propri discendenti.

6. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, con atto del 05.09.23, interveniva nel presente procedimento, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

7. Con ordinanza del 22.09.23, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, fissava l'udienza del 26.09.24 per la rimessione della causa al Collegio ex [art. 352](#) c.p.c., assegnando alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.

8. Con ordinanza del 26.09.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è fondato.

9.1. In particolare, per le ragioni che si diranno, merita accoglimento il primo motivo con cui, come riportato sopra, l'Amministrazione si è dolta dell'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui quest'ultima ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex [art. 100](#) c.p.c. in capo agli odierni appellati.

9.2. Ora, giova anzitutto evidenziare che la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico - consolari, nel caso (quale è quello in esame) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere il medesimo status, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'[art. 3](#) del [D.P.R. n. 362 del 1994](#).

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati, la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente.

Tale genesi dell'interesse ad agire in sede giudiziale in assenza di un tempestivo riscontro da parte dell'Autorità diplomatico - consolare emerge dalle stesse sentenze di merito prodotte dai R. alle pagg. 165 - 173 del loro doc. c), dalle quali si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa (cfr. a titolo d'esempio il seguente passaggio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento R.G. n. 50836/21: "... In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese

di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. I ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la domanda al Consolato Generale d'Italia a Curitiba, Brasile, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti - in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'[art. 2](#) della [L. n. 241 del 7 agosto 1990](#) i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale").

Lo stesso principio è affermato anche nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 20.02.24, resa all'esito del procedimento R.G. n. 22056/22 e prodotta dagli appellati sub doc. E): "... In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie Stati Uniti d'America per la ricorrente A.D.P.R.E. e Colombia per tutti gli altri ricorrenti, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato, nel 2018 al Consolato generale d'Italia a Bogotá e nel 2019 al Consolato generale d'Italia a Miami, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente - in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione, nonostante il tempo trascorso dalla domanda."

Quest'ultimo provvedimento, passato in giudicato, appare di particolare rilievo, per essere stato pronunciato proprio con riferimento al medesimo avo invocato dagli appellati (P.A.G.M.R.). Tuttavia, è bene precisare che esso non spiega efficacia di giudicato nei confronti delle parti del presente giudizio, per essere stato pronunciato tra soggetti parzialmente diversi: "In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'[art. 2909](#) cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo." ([Cass. n. 3187/15](#)).

9.3. Tanto premesso, nel caso di specie, gli appellati, ad avviso di questa Corte, avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex [art. 100](#) c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla Autorità diplomatico - consolare.

Ed invero, prendendo le mosse dal doc. 21 di parte ricorrente in prime cure, le e - mail inviate da E.A.R., che si ritengono ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. [Cass. n. 6093/13](#), [Cass. n. 12525/15](#) e [Cass. n. 12365/18](#)), non possono considerarsi alla stregua di istanze

rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal [D.P.R. n. 362 del 1994](#).

Si rileva inoltre che, nella e - mail del 26.04.18, si legge che gli odierni appellati sarebbero regolarmente riusciti a fissare un appuntamento con l'Ambasciata italiana a Bogotà, ma esso si sarebbe rivelato errato per essere stato preso con un Ufficio incompetente.

Per quanto riguarda le schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal Ministero, non consentono di verificare se il tentativo di appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli appellati.

Inoltre, si deve evidenziare che, mentre nella schermata del 21.09.22 si legge che "Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto", nella schermata prodotta nel presente giudizio di appello in data 20.09.23 e recante quest'ultima data, si legge che "Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente".

Ebbene, quest'ultimo avviso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, parrebbe implicare che, nel periodo 21.09.22 - 20.09.23, siano stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).

In conclusione, le schermate della pagina web del servizio "Prenotami" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana a Bogotà per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.

Passando ora a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex [artt. 22](#) ss. [L. n. 241 del 1990](#) presentata dai difensori degli odierni appellati (cfr. docc. 19 e 20 di parte ricorrente in primo grado), si osserva che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei R. conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non hanno fornito valida prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.

9.4. In definitiva, non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico - consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso Ministero - pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado - avrebbe eventualmente potuto qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo.

10. Pertanto, il primo motivo d'appello è fondato e, di conseguenza, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana proposta da R.V.M.C., D.R.C.A., D.R.J.M. e D.R.D.E..

11. L'accoglimento del primo motivo di gravame e la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati esimono questa Corte dall'analizzare il merito dell'impugnazione proposta.

12. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,

- Accoglie il primo motivo d'appello proposto dal Ministero dell'Interno e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Genova pronunciata in data 18.04.23 all'esito del procedimento RG n. 8307/22 e comunicata in data 19.04.23,

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana proposta da R.V.M.C., D.R.C.A., D.R.J.M. e D.R.D.E..

- Spese compensate.

Conclusione

Così deciso in Genova, il 2 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2024.